

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso », C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco (*Esame e rinvio*) 90

INTERROGAZIONI:

5-05128 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21 92

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 95

5-06167 Vico: Sul finanziamento della strada statale 172 nel tratto Putignano-TuricCasamassima 93

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 97

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici 93

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 98

5-06511 Mariani: Iniziative per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere e il rilancio degli investimenti infrastrutturali 94

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 99

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, preliminarmente riferisce che, attualmente, le sedi del Parco nazionale Gran Paradiso sono situate a Torino (sede legale) e ad Aosta (sede amministrativa). Al riguardo, osserva che tale localizzazione ha avuto origine con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, con cui è stato istituito l'ente « Parco nazionale Gran Paradiso », avente sede in Torino e un ufficio distaccato ad Aosta. Successivamente la legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) ha introdotto, all'articolo 9, comma 1, una norma generale secondo cui gli enti parco devono avere sede legale e

amministrativa nel territorio del parco, prevedendo però, all'articolo 35, comma 1, una norma transitoria per il Parco nazionale Gran Paradiso, secondo cui si provvede all'adeguamento ai principi della legge quadro con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e con la regione Piemonte, « tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza ».

Riferisce, poi, che, con accordo siglato il 9 ottobre 1996 tra il Ministro dell'ambiente, il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Presidente della regione Piemonte, fu stabilito che, al momento della redazione dello statuto dell'ente, dovessero essere individuate la sede legale e la direzione a Torino, la sede amministrativa ad Aosta e due sedi operative e di coordinamento all'interno del Parco, precisamente nei comuni di Valsavarenche e di Ceresole Reale. In data 12 marzo 1997 fu quindi sottoscritta con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte l'intesa di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, e, con decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, fu emanato il regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. L'articolo 1, comma 2, di tale regolamento ha demandato allo statuto dell'Ente la ridefinizione delle sue sedi tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991. Successivamente, l'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 871 del 1947.

Ricorda, quindi, che l'articolo 1, comma 2, dello statuto dell'Ente Parco, approvato con decreto ministeriale Ambiente DEC/DPN/2411 del 27 dicembre

2006, ha disposto che, in attuazione del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002, l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino ed una sede amministrativa in Aosta, come già previsto dal decreto legislativo n. 871 del 1947, e che, inoltre, sono individuate due sedi operative in Ceresole Reale e in Valsavarenche.

Ciò detto, e passando all'illustrazione del contenuto delle proposte di legge in titolo, fa presente che, come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge n. 4913, la questione della localizzazione delle sedi del Parco « è da tempo oggetto di confronto tra l'ente « Parco nazionale Gran Paradiso », le comunità locali e le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, al fine di individuare una soluzione che consenta di avvicinare l'amministrazione dell'ente al territorio e alle comunità che risiedono all'interno del Parco ».

Rileva, inoltre, che la citata proposta di legge n. 4913, secondo quanto enunciato nella relazione illustrativa, raccoglie i risultati del confronto avvenuto all'interno della comunità del Parco, che ha prodotto « un accordo su una proposta di modifica legislativa che, garantendo le sedi nel territorio dall'area protetta e nel rispetto del principio di rappresentanza di entrambe le regioni interessate, lasci aperta la possibilità di definirne, con successivi atti amministrativi, le funzioni e la puntuale ubicazione ». Alla stessa finalità, cioè quella di pervenire alla localizzazione delle sedi entro i confini del Parco, mira la proposta di legge n. 4540.

In tal senso, l'articolo 1 della proposta di legge n. 4913 provvede alla sostituzione del secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 prevedendo che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del Parco medesimo. Il successivo articolo 2 prevede, quindi, l'entrata in vigore di tali disposizioni sin dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al fine sempre di modificare la localizzazione delle sedi del Parco, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge n. 4540 novella, invece, il sopraccitato decreto legislativo n. 871 del 1947 istitutivo dell'Ente nazionale Parco Gran Paradiso, al fine di prevedere che tale Ente abbia sede legale e amministrativa nel territorio del Parco stesso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991. L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge n. 4540 prevede, poi, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'ente « Parco nazionale Gran Paradiso » provveda ad adeguarsi al cambio di sede previsto dal precedente comma 1. Tra gli adempimenti conseguenti a tale disposizione l'Ente Parco dovrà procedere anche alla modifica dello Statuto. L'articolo 1, comma 3, della medesima proposta di legge reca, invece, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, e dichiarandosi disponibile a valutare i rilievi che dovessero emergere dal dibattito, preannuncia l'intenzione di sottoporre in tempi ravvicinati alla Commissione un testo da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori, sul quale auspica sin d'ora che possa registrarsi una unanimità di consensi, anche ai fini dell'eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara la piena disponibilità del gruppo del Partito Democratico ad una rapida e positiva conclusione dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge in titolo, riservandosi quindi di valutarne attentamente il contenuto anche ai fini dell'assenso al trasferimento alla sede legislativa.

Renato Walter TOGNI (LNP) concorda con l'auspicio formulato dal relatore circa il trasferimento delle proposte di legge alla sede legislativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, formula un vivo auspicio che quanto prospettato dal relatore possa trovare conferma in un celere e positivo esito dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.35.

5-05128 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (Pdl), nel prendere atto della risposta fornita dal sottosegretario Improta, ritiene opportuno sottolineare alcune questioni rimaste in tutto o in parte inevase nella citata risposta del rappresentante del Governo. Al riguardo, segnala anzitutto che la società Autostrade Centro Padane è società quasi interamente partecipata da soggetti pubblici, espressione diretta delle comunità territoriali, e che la stessa società, nella sua qualità di concessionaria autostradale, ha già appaltato lavori per circa 100 milioni di euro. Ciò detto, rileva che quanto accaduto dal momento della scadenza della concessione autostradale in questione rischia di produrre una situazione paradossale nella quale, mentre tutti, a partire dal Governo, sottolineano l'urgenza di provvedimenti che consentano di rilanciare gli investimenti infrastrutturali, la società Autostrade Centro Padane è costretta a bloc-

care gli investimenti già programmati, a dare avvio ad un contenzioso inevitabilmente lungo ed oneroso, nonché, ultima ma non meno grave circostanza, a dover fronteggiare il rischio del venir meno degli affidamenti bancari con le intuibili gravi conseguenze societarie.

Nel giudicare, inoltre, privo di reale consistenza ogni ipotesi di subentro, pure contemplata dalla disciplina vigente, attesa la rilevanza delle risorse finanziarie all'uopo necessarie, richiama l'attenzione del Governo sulla assoluta necessità di assumere adeguate iniziative per dare uno sbocco positivo alla vicenda in questione. Sotto questo profilo, chiede che il Governo fissi a breve – in ogni caso prima della prevista definizione a maggio 2012 del contenzioso in corso – un incontro con i rappresentanti dell'ANAS e della società Autostrade Centro Padane al fine di definire una soluzione della vicenda tale da scongiurare ogni rischio di blocco degli investimenti già posti in essere dalla società concessionaria e di peggioramento delle condizioni gestionali e di bilancio della medesima società. Conclude, quindi, richiamando il Governo a valutare con grande attenzione la possibilità di assumere iniziative che, nel rispetto del quadro normativo nazionale e comunitario, consentano di allungare i tempi della concessione quantomeno per consentire il completamento del programma di investimenti societari, peraltro già approvati dall'ANAS.

5-06167 Vico: Sul finanziamento della strada statale 172 nel tratto Putignano-Turi-Casamassima.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare la propria soddisfazione per la completezza delle informazioni contenute nella risposta del Governo, preannuncia la propria intenzione di attivarsi nelle prossime settimane per verificare il puntuale rispetto degli impegni assunti in questa sede dal Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.50.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.

Franco GIDONI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra sinteticamente i contenuti.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco GIDONI (LNP) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, per il suo carattere eminentemente tecnico, si riserva di valutare più approfonditamente. Preannuncia, in ogni caso, fin d'ora la volontà di assumere tutte le eventuali ed ulteriori iniziative, anche normative, che si rendessero necessarie per raggiungere l'obiettivo chiaramente perseguito dal legislatore, con l'approvazione della legge n. 106 del 2011, di innalzare la soglia per tutti i conferi-

menti fiduciari di incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.

5-06511 Mariani: Iniziative per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere e il rilancio degli investimenti infrastrutturali.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'urgenza dell'adozione da parte del Governo di quelle misure da tempo sollecitate dal Partito Democratico per il rilancio degli investimenti infrastrutturali in opere medio-piccole, che non possono ritenersi comprese fra quelle – grandi opere e opere comprese nel programma della legge obiettivo – per le quali, è giusto riconoscerlo, il Governo ha compiuto uno sforzo positivo per accelerare l'erogazione degli stanziamenti e il concreto avvio dei lavori.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, preliminarmente, dichiara di condividere le ragioni e le finalità dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, formulando l'auspicio che le risorse che saranno rese disponibili dalla prevista revoca dei finanziamenti per le opere che presentino situazioni di grave ritardo realizzativo, possano essere prioritariamente assegnate alla realizzazione delle opere medio-piccole. Risponde, quindi, all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD), nel prendere atto della risposta del Governo, dichiara preliminarmente di essere pienamente consapevole della difficile congiuntura

economico-finanziaria che il Paese sta attraversando. Ritiene, tuttavia, che il Governo deve compiere uno sforzo ulteriore rispetto a quanto già fatto, giacché non ci si deve e non ci si può sottrarre al dovere di mettere in campo misure all'altezza della gravità della crisi in atto nel settore delle costruzioni e, prima ancora, della drammaticità della condizione di vita e di lavoro di migliaia e migliaia di imprenditori e di lavoratori, che ormai quotidianamente ci viene rappresentata dai mezzi d'informazione e dalle iniziative delle forze sociali e degli operatori del mercato.

Sotto questo profilo, ritiene che la risposta fornita dal rappresentante del Governo contenga elementi positivi, ma anche talune criticità, ad esempio, per quanto concerne il mancato allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno, l'insufficienza delle risorse stanziare per le politiche abitative, i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti per gli interventi di messa in sicurezza del territorio.

Formula per questo un vivo auspicio affinché il Governo individui con tutta l'urgenza del caso quegli strumenti normativi e finanziari che, a suo avviso, appaiono oggi indispensabili per il bene del Paese e per testimoniare concretamente la vicinanza delle politiche pubbliche e dell'azione di Governo alle esigenze delle comunità territoriali, delle famiglie e delle imprese.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-05128 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto agli Onorevoli interroganti, la concessione assentita alla Società Autostrade Centro Padane, regolata dalla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007, è scaduta il 30 settembre 2011.

Il concessionario, in base a quanto previsto dall'articolo 5 della convenzione che regola la concessione, è obbligato a proseguire nella gestione dell'autostrada fino al momento del subentro, il quale deve perfezionarsi entro il termine di 24 mesi dalla data di scadenza della concessione. Il trasferimento della gestione avviene col pagamento, da parte del subentrante, del valore di subentro.

In data 8 settembre 2011 l'ANAS ha comunicato alla Società Centro Padane, che, a far data dal 1° ottobre e nelle more del perfezionamento del subentro, avrebbe proseguito nella gestione secondo i termini e le modalità previste nella convenzione in vigore.

La stessa ANAS provvederà, altresì, a comunicare, con un preavviso di almeno sei mesi, la data dell'effettivo subentro.

La proposta, menzionata dall'Onorevole interrogante, presentata in data 9 giugno 2011 dalla società Autostrade Centro-Padane SpA, riguarda in particolare la richiesta di affidamento:

della concessione di servizi di gestione:

dell'Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Adda (Piacenza);

del Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto e l'aeroporto di Montichiari (Brescia);

del raccordo autostradale Castelvetro (Piacenza)-Porto canale di Cremona;

dell'Autostrada della Val Trompia;

delle attività di progettazione, costruzione e gestione di nuove opere connesse.

Al riguardo, informo che il 7 dicembre 2011 l'ANAS ha comunicato alla Società Autostrade Centro-Padane SpA che la proposta del giugno 2011 non era ricevibile, in quanto formulata ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), e dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione), applicabili alle concessioni di servizi, mentre quella di cui la Società aveva fatto richiesta si configurava come concessione di costruzione e gestione, per la quale trovano applicazione gli articoli 144 e 153 del medesimo codice dei contratti.

Faccio presente, altresì, che il 4 gennaio scorso la Società proponente ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento della comunicazione ANAS del 7 dicembre 2011.

Per gli ulteriori sviluppi della vicenda occorrerà, pertanto, attendere gli esiti del contenzioso in atto, considerato che il TAR adito, nella seduta del 1° febbraio scorso, ha rinviato al 23 maggio 2012 la discussione sul merito.

Per completezza di informazione, segnalo che nel periodo intercorrente tra l'istanza presentata dalla società Autostrade Centro-Padane SpA e la comuni-

cazione di non ricevibilità della stessa da parte di Anas è intervenuta la disposizione di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

Con tale norma di legge è stato previsto, a fini proconcorrenziali, che all'affidamento delle concessioni nel settore autostradale, anche di sola gestione, si applicano le disposizioni stabilite per l'affi-

damento delle concessioni di lavori, di cui ai già citati articoli 144 e 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Pertanto, alla luce della normativa vigente in ambito autostradale, la distinzione tra concessione di costruzione e gestione e quella di sola gestione cessa di avere rilevanza, atteso che in entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni per l'affidamento del primo tipo di concessione.

ALLEGATO 2

5-06167 Vico: Sul finanziamento della strada statale 172 nel tratto Putignano-Turi-Casamassima.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ammodernamento della S.S. 172, nel tratto da Casamassima a Putignano, è inserito nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001 e confermato nei documenti di programmazione successivi. Il soggetto aggiudicatore è ANAS SpA.

L'intervento riguarda i primi 15 km circa della SS 172, tra lo svincolo di innesto sulla SS 10, nei pressi del Comune di Casamassima e l'abitato di Putignano.

Come è noto all'Onorevole interrogante, la strada è attualmente caratterizzata da un'elevata incidentalità a causa delle inadeguate caratteristiche plano altimetriche del tracciato.

Con i predetti interventi la piattaforma stradale sarà portata a m. 10,50, realizzandosi, in tal modo, una viabilità di servizio che permetterà di regolamentare gli accessi alle strade interpoderali e quindi di elevare il livello di sicurezza nell'esercizio dell'infrastruttura.

La Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 1869 del 6 agosto 2010, ai sensi dell'articolo 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), si è favorevolmente espressa sul progetto preliminare, ai fini dell'intesa sulla localizzazione ed ai fini della compatibilità ambientale.

Allo stato resta da acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Architetto-

nici e Paesaggistici della Regione Puglia, parere che ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della stessa Regione.

Il costo complessivo del progetto preliminare da approvare è pari a 49,16 milioni di euro di cui 31,68 milioni per lavori, 1,4 milioni per oneri relativi alla sicurezza e 16,08 milioni per somme a disposizione ed oneri di investimento.

Faccio presente, infine, che il CIPE, nella seduta del 23 marzo 2012, ha assegnato in via programmatica 9 milioni di euro per la realizzazione di un primo lotto funzionale dell'opera ed ha preso atto della proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di prevedere un'ulteriore assegnazione a carico delle risorse che risulteranno disponibili per effetto delle revocche di cui all'articolo 32, comma 2 e seguenti del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. L'assegnazione definitiva avverrà in sede di approvazione del progetto preliminare.

Tutto ciò considerato, assicuro che il Governo seguirà con la massima attenzione l'evolversi della procedura in esame anche al fine del reperimento delle necessarie risorse.

ALLEGATO 3

5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È ben noto che in applicazione al principio della gerarchia delle fonti, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario, siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi dei cosiddetti regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non è pacificamente sussumibile il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 – cfr. Cons. Stato, parere n. 3262 del 17 settembre 2007.

Pertanto, in attesa che il legislatore secondario adegui la disposizione contenuta nell'articolo 267, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 a quanto stabilito dall'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106

del 2011, deve ritenersi che le previsioni contenute nella fonte di rango primario (decreto legislativo n. 163 del 2006 – codice dei contratti pubblici) debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 – regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti).

Inoltre, il fatto che con l'articolo 4, comma 15, lettera *b-bis*), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, si sia intervenuti con la riformulazione del comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sembra avere inteso assoggettare, integralmente, anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

ALLEGATO 4

5-06511 Mariani: Iniziative per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere e il rilancio degli investimenti infrastrutturali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con le delibere CIPE del 6 dicembre 2011 e del 20 gennaio 2012 si è data integrale copertura al Piano delle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, per un valore globale di 413 milioni di euro.

In relazione a tale Piano era stato possibile garantire risorse per soli 89 milioni di euro, mentre con le indicate delibere si è proceduto allo sblocco di un consistente stanziamento che, tenuto conto dello stato di avanzamento delle proposte progettuali, per la maggior parte delle quali le gare sono state già effettuate, consente un rapido avvio degli interventi.

Inoltre, il predetto Comitato, nella riunione del 20 gennaio, ha espresso parere, nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, sugli schemi di accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Calabria, Abruzzo e Lazio, per un importo di circa 200 milioni di euro, tra investimenti pubblici e privati. In tal modo, unitamente agli accordi di programma già sottoscritti con 14 Regioni e con la Provincia autonoma di Trento, si renderanno disponibili 16.898 alloggi (di cui 13.651 di nuova costruzione, 3.194 da recupero/ristrutturazione e 143 da acquisto di immobili già esistenti).

Con la medesima delibera CIPE del 20 gennaio 2012, sono stati sbloccati 556 milioni di euro per l'edilizia scolastica: la somma prevede il trasferimento di 456 milioni finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strut-

turali, degli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale (due terzi al Sud).

Cento milioni di detto importo serviranno per la costruzione di nuovi edifici scolastici, al fine di disporre di strutture che siano all'avanguardia, in termini di efficientamento e consumo energetico.

Se si tiene conto dello stato di emergenza dell'intero comparto delle costruzioni, i suddetti finanziamenti rappresentano comunque un inizio significativo, tenuto conto del fatto che, come ho già detto, gli interventi in parola formeranno oggetto di una rapida cantierizzazione.

Per quanto concerne, poi, gli interventi per contrastare il rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente, tra il 2010 e il 2011, ha sottoscritto con le Regioni Accordi di programma finalizzati all'individuazione, finanziamento ed attuazione di oltre 1600 interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione dei rischi da frana, da alluvione e da erosione costiera. La copertura finanziaria per l'attuazione dei suddetti Accordi è assicurata per 386 milioni di euro a valere sui fondi di bilancio del Ministero dell'ambiente, per 680 milioni di euro a carico della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione del Mezzogiorno, assegnati dalla delibera CIPE dello scorso gennaio, nonché per 130 milioni di euro, confermati, con la medesima delibera, per le Regioni del Centro Nord.

Con riferimento poi alla deliberazione CIPE del 23 marzo scorso, il Comitato ha autorizzato l'utilizzo di 47,3 milioni di euro per opere piccole e medie del Mezzogiorno, rinvenienti dalle economie di

gara maturate sugli interventi di competenza dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche territorialmente competenti.

Infine, confermo che è intendimento del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti presentare un disegno di legge quadro, con previsioni anche di delega, al fine di consolidare e riorganizzare il quadro normativo e facilitare la ripresa del settore delle infrastrutture e dei trasporti.